



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO EST - CASALECCHIO DI RENO

REGISTRO ORDINANZE N. 183 DEL 28/08/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DEL LAVORO (TRATTO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE) IN TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO DAL GIORNO 28 AGOSTO 2019 AL 09 SETTEMBRE 2019.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DEL LAVORO (TRATTO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE) IN TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO DAL GIORNO 28 AGOSTO 2019 AL 09 SETTEMBRE 2019.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Tonelli Gabriele (Prot.Unione n.19443 del 27.08.2019) in qualità di Delegato della Società InRete Distribuzione Energia Spa con sede legale in Bologna – Via C.Campo n. 15 - Partita IVA BO 03479071205 per effettuare la riparazione definitiva alla condotta gas sita in Via Del Lavoro (tratto sottopasso autostradale);

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal giorno 28 Agosto 2019 al giorno 09 Settembre 2019, nella via Del Lavoro, (tratto del sottopasso autostradale), l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del limite di velocità km/h 20, del divieto di sorpasso nel tratto interessato dal cantiere stradale.
2. Istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dell'occupazione regolato da movieri con bandierine rosse e/o paletta o da semaforo mobile di cantiere.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche).In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.

- Oltre a tutta la segnaletica di cantiere prevista dal C.d.S., dal regolamento di attuazione e dal DM

10/7/2002 dovrà essere apposta adeguata segnaletica di preavviso del cantiere a distanza non inferiore a 200 metri prima dell'inizio cantiere.

Dispone inoltre

le seguenti prescrizioni:

- Che le giornate, gli orari ed i tratti interessati dal presente provvedimento, vengano resi evidenti ed operativi mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

- Che il richiedente responsabile/direttore Lavori, è incaricato di far apporre, la segnaletica prevista dagli artt. 30 e seguenti del regolamento del C.d.S., prima di dare inizio ai lavori e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata degli stessi, nonché assicurarsi che tutto il personale esposto al traffico indossi i capi di abbigliamento idoneo a garantire la visibilità e la sicurezza come previsto dalle suddette norme.

- Che, in tutti i tratti di strada in cui viene istituito temporaneamente il senso unico alternato di marcia, in assenza di semafori dovranno essere presenti movieri per agevolare e rendere più sicuro il flusso di traffico.

- Che sia apposto, in entrambe le direzioni e ad adeguata distanza dall'inizio del cantiere stradale, in particolare sulle vie Del Lavoro, Isonzo e Aldo Moro anche il segnale stradale CODA (Modello II 6/f Art. 83) ovvero idonea segnaletica di avviso a fondo giallo, (formato almeno A0) che avverta dei lavori da collocarsi almeno 200 metri prima del cantiere stradale.

- Che è fatto obbligo al richiedente responsabile/direttore lavori suddetto di garantire la visibilità notturna dei segnali temporanei e delle barriere utilizzate a delimitare il cantiere collocati sulle strade, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché vigilare sul corretto funzionamento dei semafori di cantiere.

- Che tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento andrà rimossa o coperta per tutta la sua durata ed al termine ripristinata a cura del responsabile.

- Che al termine dei lavori, l'area interessata dagli stessi sia resa all'uso pubblico senza difetti o anomalie che ne pregiudichi la sicurezza e la sua piena utilizzazione.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

Responsabile del procedimento è la Comandante della Polizia Locale Corpo Unico Reno Lavino.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art.159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino e Samoggia, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal al
ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo),

L'incaricato di Segreteria
